

Il nuovo Senato. Ecco cosa prevede l'articolo 2: superamento della Camera elettiva anche se i cittadini designeranno i futuri senatori a livello regionale

Elezione indiretta con legittimazione popolare

di **Emilia Patta**

Con l'approvazione da parte del Senato dei primi due articoli della riforma costituzionale voluta da Matteo Renzi - e con il superamento, dunque, del grande scoglio politico dell'elettività o meno del futuro Senato delle Regioni - il percorso è ormai in discesa e il traguardo del sì entro il 13 ottobre appare più vicino. Gli articoli 1 e 2 del Ddl Boschi, cuore della riforma, delineano infatti con chiarezza il superamento del bicameralismo perfetto dopo quasi settant'anni dal varo della Costituzione repubblicana. Perché se è vero che i primi tentativi di riforma del bicameralismo datano almeno agli anni Ottanta, come ricorda il costituzionalista Stefano Ceccanti sull'Unità di ieri il problema era ben presente agli stessi padri costituenti. «Alla Costituente - ebbe a scrivere Costantino Mortati - io fui tenace sostenitore di un'integrazione della rappresentanza stessa che avrebbe dovuto affermarsi ponendo accanto alla Camera dei deputati un Senato formato su base regionale... Direzione a cui bisogna avvicinarsi per dare una ragione d'essere a una seconda Camera che non sia, come l'attuale Senato, un inutile doppione della prima». Un doppio, va ricordato, che è unicum tra i Paesi europei.

Bicameralismo perfetto addio

È la sola Camera dei deputati - recita dunque il primo articolo del Ddl Boschi - ad essere titolare del rapporto fiduciario con il governo e ad esercitare la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del governo. Il Senato rappresenta invece le istituzioni territoriali e non ha funzione legislativa se non per quelle materie che attengono alle "regole" sull'ordinamento statale, sulle istituzioni terri-

toriali e sulla Ue (revisioni costituzionali e leggi costituzionali, leggi elettorali degli organi territoriali, trattati internazionali). Le funzioni del nuovo Senato sono soprattutto quelle di «raccordo» tra la legislazione statale e quella regionale (oltre che tra queste e la legislazione europea). E non si tratta di funzioni di poco, tenuto conto che dal 2001 - quando è stato riformato per la prima volta il Titolo V in senso federalista - la Corte costituzionale è stata letteralmente inondata dai ricorsi per conflitto di attribuzione tra Stato e Re-

TONINI

Il vicecapogruppo Pd: «È una soluzione simile all'elezione diretta che però mantiene la flessibilità del sistema parlamentare»

gioni. Con la riforma Boschi il nuovo Senato diventa il luogo politicamente deputato a sciogliere preventivamente i conflitti tra i due legislatori, quello statale e quello regionale.


L'elezione dei senatori

In quanto privo del rapporto fiduciario con il governo, il nuovo Senato - composto da 75 consiglieri regionali, da 20 sindaci rappresentanti di ogni Regione e da 5 senatori nominati dal presidente della Repubblica - è eletto in secondo grado dai Consigli regionali. In questo senso il nuovo Senato si avvicina al modello austriaco, ma con la differenza che in Austria i Consigli regionali scelgono i propri rappresentanti all'esterno del Consiglio e non tra i propri membri come previsto dall'Articolo 2 del Ddl Boschi. Quella dell'elezione di secondo grado è una sostanziale vittoria di Renzi, che ha sempre sostenuto il su-

peramento del Senato elettivo. Ma grazie all'accordo trovato con la sinistra interna al Pd e recepito dall'emendamento Finocchiaro approvato ieri con larga maggioranza è stata trovata una formula originale («in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri») che permetterà ai cittadini di scegliere direttamente i consiglieri regionali che andranno a ricoprire anche la carica di senatori all'interno delle liste per il rinnovo dei Consigli regionali. Una legittimazione politica molto forte, pur restando giuridicamente un'elezione indiretta.

L'originalità della riforma - spiega il vicecapogruppo dei senatori Pd Giorgio Tonini, che per primo ha lanciato l'idea di un intervento sull'articolo 2 aprendo la strada all'accordo - è proprio nella sintesi tra la forma di governo parlamentare, che si è voluta preservare, e una forte legittimazione popolare. «Pur custodendo la forma di governo parlamentare che ci accomuna alla tradizione europea, abbiamo voluto tener conto della crescente rivendicazione dei cittadini ad avere un ruolo da protagonisti nella scelta di chi li governa. Il presidente del Consiglio avrà sempre bisogno della fiducia della Camera e non avrà più poteri rispetto a quelli attuali, ma con il combinato del superamento del bicameralismo e dell'Italicum, che consegna al Paese una maggioranza certa, i cittadini saranno protagonisti diretti della legittimazione del governo». Lo stesso avviene per la scelta dei senatori: saranno formalmente eletti dai Consigli regionali ma sulla base della scelta inequivocabile degli elettori. «Una soluzione simile all'elezione diretta che però mantiene la flessibilità del sistema parlamentare», conclude Tonini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Come sarà Palazzo Madama**FUNZIONI**

Il Senato rappresenta le istituzioni territoriali e non ha funzione legislativa se non per quelle materie che attengono alle regole sull'ordinamento statale, sulle istituzioni territoriali e sulla Ue (revisioni costituzionali e leggi costituzionali, leggi elettorali degli organi territoriali, trattati internazionali). Le funzioni del nuovo Senato sono soprattutto quelle di raccordo tra la legislazione statale e quella

regionale, oltre che tra queste e la legislazione europea. Il nuovo Senato inoltre valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Infine concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato

COMPOSIZIONE

La norma approvata ieri (l'articolo 2 del Ddl Boschi) prevede che il futuro Senato sia composto da 100 senatori, 95 eletti dagli organi territoriali e cinque di nomina del presidente della Repubblica. In particolare, a Palazzo Madama siederanno 74 consiglieri regionali (eletti dai consigli regionali ma designati dai cittadini che, alle elezioni regionali, sceglieranno quali dei consiglieri regionali dovranno andare a comporre il Senato) e 21

sindaci, uno per ogni regione. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati

ELEZIONE DEI SENATORI

Il nuovo Senato è eletto in secondo grado dai consigli regionali ma in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri. Questo permetterà ai cittadini di scegliere direttamente i consiglieri regionali che andranno a ricoprire anche la carica di senatori all'interno delle liste per il rinnovo dei Consigli regionali. I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggeranno, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri

componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due. La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla loro popolazione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato sono regolate con legge approvata da entrambe le Camere